



LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TECNICA

Vademecum informativo¹ (aggiornato alla L.P. n. 16/2015 e al D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017)

1. Quadro normativo

Le principali norme di riferimento sono, a livello nazionale, l'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 e, a livello provinciale, l'art. 6, comma 7, L.P. n. 17/1993 e gli artt. 6, comma 4, 18, comma 2, e 34, L.P. n. 16/2015.

Si ricordano, inoltre, le Linee guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 (in seguito indicate come “Linee guida ANAC n. 5). Per le parti compatibili con la normativa vigente sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, tali Linee guida risultano vincolanti.

Si ricorda, inoltre, che, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017, sono state, per qualche aspetto, novellate le norme di cui agli artt. 77 e 78, D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Commissione giudicatrice.

Con riferimento alla disciplina previgente di cui all’art. 84, D.Lgs. n. 163/2006, in termini generali, a proposito del raccordo tra normativa statale e normativa provinciale, la sentenza della Corte Costituzionale n. 401/2007 aveva chiarito che i commi 2, 3, 8 e 9 dell’art. 84, cit., non contenevano principi fondamentali e, dunque, erano derogabili dalle norme delle Province autonome nell’ambito delle proprie competenze organizzative.

2. Definizione e funzioni

Nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti o di concessioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la nomina di una Commissione di valutazione è obbligatoria quando la procedura richiede di attribuire un punteggio ad elementi qualitativi dell’offerta. L’Autorità di gara può svolgere direttamente le valutazioni se istituita come organo collegiale, nel rispetto delle norme che regolano il funzionamento della Commissione.

Più specificamente, la Commissione di valutazione è un organo collegiale istituito e deputato all’esercizio della discrezionalità tecnica, finalizzata alla valutazione dell’offerta qualitativa migliore ai fini dell’aggiudicazione della gara.

¹ Il presente documento elaborato dall’ACP non riveste carattere vincolante per le Stazioni appaltanti, avendo mero contenuto descrittivo ed informativo.



Secondo l'orientamento prevalente si tratta di un organo con funzioni endoprocedimentali, che si traducono nello svolgimento di compiti di accertamento e valutazione tecnica. In particolare, la Commissione svolge le seguenti attività: presa d'atto dei criteri valutativi formulati negli atti di gara, esame valutativo delle offerte tecniche e conseguente attribuzione del punteggio.

L'attività della Commissione è considerata endoprocedimentale perchè acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita dalla Stazione appaltante attraverso il provvedimento finale di aggiudicazione della gara.

Per completezza si ricorda che la verifica sulle offerte anormalmente considerate anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto dalla Commissione.

3. Natura giuridica

La Commissione è identificata come un **organo collegiale straordinario, temporaneo e perfetto**.

Straordinario, perché viene nominata in relazione ad uno specifico procedimento, concernente l'affidamento di un determinato appalto.

Temporaneo, in quanto si scioglie nel momento in cui esaurisce i propri compiti attraverso il compimento delle valutazioni tecniche relative agli elementi qualitativi delle offerte e l'attribuzione dei relativi punteggi in una determinata procedura di gara.

Perfetto, perchè deve operare al completo dei suoi componenti (membri effettivi o sostituti). L'assenza di uno solo dei componenti renderebbe la Commissione inidonea a formulare il giudizio di propria competenza e, dunque, renderebbe illegittima la decisione assunta. Proprio per evitare tale conseguenza si prevede anche la nomina di eventuali membri in qualità di sostituti. La presenza del *plenum*, ad ogni modo, non è necessaria per le attività di carattere meramente preparatorio, istruttorio o meramente strumentale (es. compilazione di tavole sinottiche o la cd. attività di "pre-verifica").

4. Composizione

La Commissione è composta da un **numero dispari di commissari, di regola tre e, in casi particolari, cinque**, e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni (con riferimento a tale aspetto, si rinvia al paragrafo n. 10).

I componenti devono essere sufficientemente ed adeguatamente qualificati, nonchè esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e possedere comprovati requisiti di moralità e professionalità. Pertanto, è illegittima la nomina di una Commissione che non presenti al suo interno membri esperti nello specifico settore oggetto dell'appalto. Una tale condizione è prevista al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa. In particolare, è proprio l'esercizio della discrezionalità tecnica a richiedere la nomina di soggetti qualificati e professionalmente adeguati.

Possono essere incaricati soggetti esterni, qualora venga accertata la carenza di personale interno qualificato e competente in relazione all'oggetto dell'appalto e, in particolare, all'oggetto della valutazione. La professionalità/competenza tecnica, e dunque la legittimità della composizione della Commissione, è rapportata necessariamente alla complessità dell'appalto e agli elementi dell'offerta posti in valutazione.

Non è, tuttavia, indispensabile, secondo la giurisprudenza prevalente, che l'esperienza e la competenza tecnica di ciascun componente riguardino tutti gli aspetti relativi all'oggetto dell'appalto e confluiti nell'attività valutativa, ma devono essere considerate in relazione alla molteplicità delle competenze richieste e



alla composizione della Commissione nel suo complesso (si vedano, in questo senso, le Commissioni tecniche composte da professionisti con titoli diversi e con differente esperienza).

Per quanto riguarda specificamente i **concorsi di progettazione**, l'art. 18, comma 2, L.P. n. 16/2015, sancisce che "alla scelta del progetto provvede una Commissione nominata dall'Amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di cinque membri. La Commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti. Almeno un terzo dei membri della Commissione deve possedere una qualifica almeno equivalente a quella richiesta dai partecipanti alla gara".

5. Elenco telematico per la scelta dei membri: novità introdotte dalla L.P. n. 16/2015 – elenco attivo a partire da ottobre 2017

Ai fini dell'individuazione dei membri della Commissione, a livello provinciale l'art. 34, L.P. n. 16/2015 prevede la predisposizione, a cura del Sistema informativo contratti pubblici (SICP), di un **elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, suddiviso per categorie di specializzazione**, a cui il RUP ha accesso diretto e libero. Essendo in vigore la normativa provinciale, non trovano applicazioni le disposizioni normative e le Linee guida ANAC che disciplinano l'Albo nazionale per i componenti alle commissioni giudicatrici. È, comunque, possibile per chi desideri svolgere le funzioni di commissario anche al di fuori dell'ambito provinciale, l'iscrizione ad entrambi gli elenchi; si ricorda, comunque, che per svolgere l'attività di commissario nelle gare bandite sul territorio provinciale, è necessario iscriversi all'elenco predisposto da SICP.

Le modalità di utilizzo dell'elenco da parte del RUP sono chiarite ai commi 3 e 4 del medesimo art. 34. Con riferimento a tale norma, la deliberazione della Giunta provinciale del 26/09/2017 n. 1008 "**Linea guida concernente commissioni di valutazione (art. 34 legge provinciale appalti)**", stabilisce che:

1. "per le commissioni di valutazione sono in primo luogo da nominare collaboratori/trici del proprio ente, garantendo in ogni modo il principio della rotazione. In caso di carenza di risorse interne con adeguata professionalità e/o idonee all'espletamento dell'attività valutativa o in caso di motivate ragioni obiettive che impediscano la scelta di personale interno, si può ricorrere a membri esterni, sia appartenenti ad altri enti o libero professionisti;
2. in caso di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture **inferiori alle soglie di rilevanza europea** gestite attraverso la piattaforma telematica di cui all'articolo 5 della legge provinciale 16/2015, le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare componenti delle commissioni di valutazione **senza rispettare la procedura di cui all'art. 34, commi 3 e 4** della legge provinciale 16/2015;
3. in caso di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture **superiori alle soglie di rilevanza europea**, gestite attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 5 della legge provinciale 16/2015 **almeno un membro della commissione deve essere nominato attraverso la procedura di cui all'art. 34, commi 3 e 4** della legge provinciale 16/2015;
4. in caso di necessità di sostituire il membro scelto tramite la procedura di cui all'art. 34, commi 3 e 4 della legge provinciale 16/2015, il sostituto dovrà essere anch'esso scelto tramite la medesima procedura;
5. qualora l'elenco telematico per le commissioni di valutazione previsto dall'art. 34 della legge provinciale 16/2015 non contenga un numero sufficiente di persone con esperienza professionale idonea rispetto al contenuto dell'attività valutativa, il responsabile unico del procedimento (RUP) può selezionare anche meno di dieci membri di commissione;
6. **la stazione appaltante può decidere, senza motivazione alcuna, che il RUP faccia parte della commissione di valutazione**; in questo caso il RUP può quindi segnalarsi come membro della commissione di valutazione. **Il RUP provvede inoltre ad individuare il presidente della commissione di valutazione, che può essere anche un collaboratore dell'ente**;



7. in ogni caso tutti i membri della commissione di valutazione devono risultare attivi nell'elenco telematico ed essere selezionati dallo stesso, fermo restando l'obbligo del RUP della preventiva verifica della sussistenza della necessaria professionalità e competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto ed in particolar modo ai criteri di valutazione".

Una volta attivato l'elenco provinciale, l'iscrizione avviene a cura dei singoli professionisti, secondo le modalità indicate al comma 2 dell'art. 34, cit.. I professionisti devono risultare attivi sull'elenco, sia nel caso in cui la scelta del membro della commissione avvenga con il sistema del sorteggio, sia nel caso in cui si proceda senza sorteggio e, in ogni caso, sia per le procedure sopra soglia europea, sia sotto soglia.

Fermi i casi di possibilità di scelta dei membri della commissione senza rispettare la procedura di cui all'art. 34, commi 3 e 4, cit., qualora venga utilizzato il sistema del sorteggio tramite il portale, si segnala l'opportunità che il RUP si conformi ai passaggi procedurali indicati in allegato al presente vademecum ed esegua alcuni accertamenti preventivi al fine ottimizzare la selezione di commissari disponibili all'espletamento delle relative attività e privi di cause di incompatibilità e/o astensione.

6. Nomina componenti (membri e Presidente), incompatibilità e cause d'astensione

La Commissione è costituita da un Presidente e dagli altri componenti e viene nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016).

La Commissione di valutazione viene nominata dall'Autorità di gara.

Per le gare svolte da parte dell'Agenzia per conto di altri Enti, la Commissione viene nominata, su proposta del RUP presso l'Ente committente, con un atto dell'Autorità di gara. Nella proposta di nomina il RUP dichiara di aver verificato la competenza e la specializzazione dei potenziali membri.

Nel caso in cui si individuino membri esterni, deve essere indicata la motivazione per cui l'attività di commissario non può essere svolta da un membro interno.

Prima del conferimento dell'incarico l'Ente committente si impegna a verificare la disponibilità finanziaria dei fondi necessari all'incarico. Si ricorda che il conferimento dell'incarico rimane a cura dell'Ente committente e rappresenta un provvedimento differente rispetto all'atto di nomina adottato dall'Autorità di gara.

Ai sensi degli artt. 77, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, e 5, in particolare commi 2 e 5, L.P. n. 17/1993, **i commissari dichiarano, al momento dell'accettazione dell'incarico, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione** (per l'indicazione precisa delle norme cfr. tabella allegata e modello di dichiarazione).

A tale riguardo, precedentemente o all'atto della nomina, i membri della Commissione sottoscrivono un'apposita dichiarazione. Nella prassi tale dichiarazione è allegata alla proposta di nomina.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della stazione appaltante devono essere pubblicati la composizione della commissione e i curricula dei suoi componenti. Questi ultimi, pertanto, sono tenuti a fornire alla Stazione appaltante una **versione aggiornata e bilingue (italiano e tedesco) del proprio curriculum vitae**, fornendo altresì l'autorizzazione alla pubblicazione.



In particolare, con riferimento alle cause di incompatibilità ed astensione, i commi 4, 5 e 6 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 prevedono che²:

- **i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (comma 4);**
- **coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio (comma 5);**
- **si applicano ai commissari (e ai segretari delle commissioni) l'art. 35 bis, D.Lgs. n.165/2001 e le cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c., nonché l'art. 42, D.Lgs. n. 50/2016. Sono altresì esclusi coloro che, in qualità di membri delle Commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (comma 6).**

Alla luce del combinato disposto del comma 4 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 30 L.P. n. 17/1993 si ritiene che il **progettista**, il **TU** (cd. "technische Unterstützung"/Supporto tecnico) ed il **Direttore Lavori non** possano essere nominati quali componenti Commissione (né come membro semplice, né come Presidente).

Per quanto concerne la figura del RUP, l'art. 6, comma 4, L.P. n. 16/2015 dispone esplicitamente che lo stesso possa far parte delle Commissioni nelle procedure relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture. A mero titolo informativo si segnala che, a livello nazionale, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, la nomina del RUP a membro della Commissione è valutata con riferimento alla singola procedura.

Ulteriori cause di incompatibilità/astensione sono previste ai punti 3.1 e ss. delle Linee guide ANAC n. 5, per cui va comunque resa la dichiarazione di insussistenza.

Inoltre, il punto 3.7 delle predette Linee guida prevede che i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici – chiamati a svolgere il ruolo di commissari – producano l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.

A seguito della novella introdotta con D.Lgs. n. 56/2017, al comma 9 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016, è stata aggiunta la seguente disposizione:

"Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto".

Nel caso di impedimento di uno o più membri effettivi si procede con la sua/loro sostituzione con un membro supplente (sostituto), allo scopo di consentire che le attività della Commissione procedano con continuità e tempestività.

² Ulteriori cause di incompatibilità ed astensione sono previste da altre norme. A tale proposito si rimanda alla tabella allegata al presente documento.



Nel caso in cui il soggetto sostituto non sia stato previsto nell'atto di nomina della Commissione, il suo nominativo deve essere comunicato all'Autorità di gara prima della seduta a cui parteciperà.

La giurisprudenza ha chiarito che risulta illegittimo il mutamento della Commissione in corso di procedura senza che sia stata prevista ed effettuata la nomina di componenti supplenti, poiché ciò comporta l'eventualità che le offerte siano valutate da Commissioni diverse.

Ove la Commissione abbia già iniziato con le procedure di valutazione, il membro supplente deve recepire le scelte già operate dalla Commissione fino a quel momento.

Una figura peculiare è rappresentata dal soggetto addetto alla verbalizzazione. Per la prima volta in materia di appalti, questo soggetto viene esplicitamente richiamato al comma 6 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e definito, come "segretario della Commissione". Qualora incaricato come soggetto *ad hoc*, il segretario svolge l'attività di **redazione del verbale delle sedute della Commissione.**

Il compito di redazione del verbale può essere conferito sia ad un membro della Commissione, sia ad un soggetto ad essa estraneo. **In questo secondo caso si deve precisare che l'addetto alla verbalizzazione, qualora sia un soggetto esterno alla Commissione, non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto (AVCP, Parere n. 89 del 08.11.2007).**

Proprio con riferimento alla figura del segretario, il citato comma 6 dell'art. 77 prevede che allo stesso si applichino le cause di incompatibilità ed astensione di cui agli artt. 35 bis, D.Lgs. n.165/2001, 51 c.p.c., 42, D.Lgs. n. 50/2016.

Sempre con riferimento al segretario verbalizzante, per evitare, comunque, interferenze da parte di soggetti che potrebbero anche indirettamente influenzare il giudizio della Commissione, sarebbe preferibile nominare soggetti che non si trovino in situazioni di incompatibilità o presentino motivi di astensione alla stregua di quanto previsto per i componenti (*contra* cfr., ma con riferimento alla disciplina previgente, sentenza TAR Lombardia Brescia n. 1726/2015, laddove si afferma che il verbalizzante, svolgendo funzioni ausiliarie e documentali, non deve sottostare alle cause di incompatibilità di cui al comma 4 dell'art. 84, D.Lgs. n. 163/2006).

7. Funzionamento

Si precisa che la Commissione non può operare prima del conferimento formale della nomina da parte dell'Autorità di gara e, in caso di presenza di membri esterni all'Ente committente, del conferimento dell'incarico professionale da parte di quest'ultimo.

L'attività della Commissione, dopo la presa in consegna delle offerte tecniche, si sviluppa secondo l'*iter* di seguito indicato. I vari passaggi devono essere puntualmente riprodotti nel verbale.

- 1. In caso di offerta tecnica in forma cartacea, verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione tecnica (seduta pubblica – tale attività può essere anche svolta dall'Autorità di gara);**
- 2. verifiche preliminari sulla regolarità formale della documentazione prodotta (cfr. prescrizioni contenute negli atti di gara, apposizione firma, presenza dei documenti, etc.) (seduta pubblica, controllo busta B);**
- 3. verifiche relative alla corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara (seduta riservata);**
- 4. valutazione delle offerte e attribuzione dei punteggi (seduta riservata).**



Si ricorda che i componenti della Commissione nonché, se del caso, l'eventuale segretario verbalizzante esterno, hanno la responsabilità di custodire adeguatamente i documenti di gara e di non diffondere le informazioni contenute negli stessi, mantenendo la massima riservatezza su quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta. I medesimi soggetti devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente, dei patti di integrità, dei regolamenti nonché dei codici di comportamento.

La fase di valutazione avviene in una o più sedute riservate nelle quali la Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri stabiliti negli atti di gara e attribuisce i punteggi.

Prima dell'attribuzione dei punteggi la Commissione, tramite l'Autorità di gara presso la Stazione appaltante, può formulare, nel rispetto del principio di *par condicio* tra i concorrenti, richieste finalizzate a chiarire, esplicitare e/o specificare il contenuto dell'offerta tecnica. Tali richieste non possono comportare una modificazione e/o integrazione dell'offerta tecnica successiva al termine di scadenza. L'opportunità di procedere con le predette richieste ai concorrenti va, comunque, verificata caso per caso.

Una fase prodromica alla valutazione viene individuata nella verifica da parte della Commissione della sussistenza dei cd. **requisiti minimi**, qualora previsti nella procedura di gara a pena di esclusione. Nel caso di carenza dei predetti requisiti minimi in capo ad uno o più offerenti, la Commissione, verbalizzando la propria attività, ne dà comunicazione all'Autorità di gara e non procede alla valutazione delle offerte ritenute prive dei requisiti minimi, proponendo l'esclusione dell'offerente dalla gara.

Nel caso in cui sia prevista una cd. **"soglia di sbarramento"** in relazione ai criteri qualitativi, la Commissione procede con la valutazione di tutte le offerte. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento da parte di uno o più offerenti viene riportato nel verbale della Commissione e segnalato all'Autorità di gara. La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento. Il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento, prima della riparametrazione, comporta l'esclusione dalla procedura di gara e la non apertura dell'offerta economica.

Qualora la Commissione accerti ulteriori motivi di esclusione, ne fa menzione nel verbale e propone l'esclusione del concorrente.

La fase conclusiva dell'attività di valutazione si completa con la predisposizione di una graduatoria delle offerte tecniche, la quale specifica anche i punteggi e le relative motivazioni.

La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire all'Amministrazione eventuali chiarimenti che si dovessero rendere necessari in relazione all'attività svolta.

8. Procedimento di valutazione

La Commissione valuta le offerte tecniche sulla base dei criteri di aggiudicazione – criteri di valutazione e criteri motivazionali – stabiliti nel bando di gara, elaborando i giudizi conclusivi ed i relativi punteggi.



L'attività della Commissione concerne l'esercizio della discrezionalità tecnica, ma è limitata quanto al metodo e agli elementi di valutazione. I criteri di aggiudicazione indicati nell'elenco di cui all'art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, hanno carattere meramente esemplificativo e non esaustivo. Le prescrizioni della norma appena citata vanno considerate ed applicate in ottemperanza all'art. 33, L.P. n. 16/2015, che recepisce l'art. 67 della direttiva 2014/24/UE.

Compete al RUP specificare integralmente negli atti di gara i criteri di valutazione in base ai quali la Commissione deve formulare il giudizio ed il loro peso (ai fini della ponderazione) congiuntamente ai relativi criteri motivazionali. Possono essere specificati anche dei sottocriteri e relativi sottopesi. I criteri (e relativi sottocriteri) si distinguono in elementi quantitativi (es. prezzo) e qualitativi.

Nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualità/prezzo si deve, poi, effettuare la c.d. **riparametrazione**, che ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell'offerta. La riparametrazione, ai sensi dell'art. 31, L.P. n. 16/2015, viene effettuato su ciascun criterio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica e sulla somma degli stessi.

Per garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/subcriteri e i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara, esclusa qualsivoglia facoltà di introdurre di nuovi o di fissare criteri motivazionali non previsti. Tale disciplina è diretta a restringere al massimo gli spazi di libertà valutativa e permettere l'operare del più ristretto regime di discrezionalità tecnica.

Di conseguenza è illegittimo un bando che prevede il potere per la Commissione di suddividere i criteri in sottocriteri con i relativi sub-pesi. In questo senso è fatto divieto ai commissari di attribuire qualsiasi scelta discrezionale. L'immodificabilità dei criteri fissati nel bando è, dunque, una regola inderogabile, poiché proprio tali criteri costituiscono dei parametri di legittimità dell'operato della Commissione a garanzia dell'imparzialità nella valutazione dei requisiti tecnici dei concorrenti.

I criteri di valutazione sono diversi dai criteri motivazionali.

I criteri di valutazione rappresentano gli elementi in relazione ai quali la Commissione deve procedere alla valutazione delle offerte tecniche.

I criteri motivazionali, invece, costituiscono le modalità logico-argomentative attraverso le quali la Commissione effettua la valutazione e attribuisce un determinato punteggio.

Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari e si articola nell'espressione del punteggio numerico (0-1) affiancato dalla relativa motivazione.

Per giurisprudenza consolidata (cfr. sent. Cons. St. n. 2032/2013), il punteggio assegnato agli elementi oggetto di valutazione qualitativa dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione solo quando siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali non possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma debbono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all'attribuzione del punteggio massimo. L'ampio potere discrezionale di cui le Commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della logicità, razionalità e ragionevolezza, e ciò, in mancanza di criteri predeterminati idonei a rendere manifestamente comprensibile l'esercizio di tale potere, rende necessario il ricorso alla puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti. **È quindi necessario verbalizzare la motivazione sottesa all'attribuzione del punteggio conferito al singolo criterio/sottocriterio, secondo i rispettivi criteri motivazionali, a meno che non sia prevista la mera applicazione di formule matematiche per la sua attribuzione.**

9. Deliberazione collegiale



La Commissione adotta le proprie valutazioni con il *plenum* dei suoi membri. **La presenza di tutti i componenti è richiesta per tutte le attività che implicano valutazioni tecnico-discrezionali. Fanno eccezione a tale regola solo le attività meramente strumentali, preparatorie o vincolate, che non riguardano l'esame delle offerte e non attengono alla valutazione delle stesse** (es. preparazione di tavole sinottiche o tabelle grafiche, ricognizione della documentazione prodotta, organizzazione delle attività, etc.). Ciò che rileva ai fini di garanzia della collegialità è che non venga a mancare un momento di sintesi e confronto tra le opinioni dei componenti l'organo collegiale: nulla vieta, invece, che ciascuno di essi elabori ed approfondisca i temi oggetto di studio anche eventualmente singolarmente, per poi offrire il contributo del proprio studio alla valutazione collegiale (Cons. St. n. 4699/2008).

Il comma 2 dell'art. 77, D.Lgs. n. 50/2017, prevede la possibilità per i membri della Commissione di **lavorare a distanza** attraverso l'utilizzo di apposite procedure telematiche. A tale riguardo si ricorda che i dispositivi e gli strumenti tecnici, nonchè le procedure telematiche utilizzate, devono essere tali da garantire, oltre che la riservatezza delle comunicazioni, tutte le condizioni di una seduta collegiale: **deve essere garantita la collegialità della Commissione.**

La nomina di una o più sottocommissioni, soprattutto nel caso di appalti estremamente complessi, è generalmente ammessa dalla giurisprudenza purchè le attività delegate vengano poi rimesse all'attività decisoria e valutativa della commissione al completo. Una simile evenienza si può verificare, per esempio, nel caso in cui la Commissione deleghi a una o più sottocommissioni o gruppi di lavoro l'istruttoria sulle singole offerte o su parti di progetti tecnici. La garanzia di collegialità è comunque garantita dalla valutazione finale della Commissione e attraverso l'attribuzione dei punteggi. Tale principio vale anche nel caso di nomina di consulenti esterni (ad es. per lo svolgimento di approfondimenti tecnici).

10. Atto conclusivo (redazione del verbale e suoi effetti giuridici)

La verbalizzazione delle attività della Commissione serve a dar conto di tutto l'*iter* procedimentale svolto dalla stessa e delle relative determinazioni. Il verbale è, dunque, necessario al fine di ricostruire lo svolgimento dei lavori della Commissione e per evidenziarne le eventuali irregolarità.

Il verbale deve dare atto delle valutazioni espresse dai singoli commissari, della valutazione complessiva e della motivazione (percorso motivazionale) in base alla quale la commissione di gara ha attribuito i punteggi pur tenendo conto dei giudizi espressi dai singoli commissari.

La redazione del verbale deve avvenire, ove possibile, contestualmente allo svolgimento delle varie operazioni di valutazione.

Nel caso di verbalizzazione successiva devono essere rispettati, in ogni caso, i principi di ragionevole tempestività e completezza. Pertanto, l'intervallo temporale tra la seduta della Commissione e la redazione del verbale deve essere limitato e tale da non ingenerare dubbi circa la precisione e l'esattezza di quanto in esso contenuto.

Il contenuto del verbale deve essere chiaro ed esauriente, in modo tale da permettere la ricostruzione della volontà espressa dalla Commissione.

A titolo meramente indicativo il verbale deve contenere i seguenti elementi: data e orario delle operazioni (ora di inizio e fine delle sedute); nomi dei componenti della Commissione e dell'incaricato alla redazione del verbale; puntuale e precisa descrizione delle attività svolte dalla Commissione in ciascuna seduta: si deve poter ricostruire il contenuto delle determinazioni della Commissione (punteggi attribuiti e relativa motivazione); annotazione dell'eventuale



nomina di sottocommissioni o di consulenti esterni; indicazione di eventuali e/o ulteriori modalità organizzative o operative; indicazione delle modalità di conservazione delle offerte e relative cautele; nel caso di documentazione cartacea, indicazione del soggetto responsabile della conservazione della documentazione e delle cautele da adottare (normalmente tale funzione è svolta dal Presidente); annotazione della sospensione delle sedute e relative cause; sottoscrizione da parte di ciascun commissario e del segretario verbalizzante (se diverso dai componenti); indicazione della data di redazione del verbale.

Per ciascuna seduta il verbale riporta la dichiarazione che per i membri presenti nella Commissione (effettivi o supplenti) non sussistono cause di incompatibilità e/o astensione ed, in particolare che tali cause non sussistono nei confronti delle ditte offerenti.

Le valutazioni della Commissione sono espressione della c.d. discrezionalità tecnica e, pertanto, sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo, tranne che per manifeste illogicità, contraddittorietà o errori grossolani.

Le determinazioni contenute nel verbale di gara non sono autonomamente impugnabili poiché costituiscono un mero atto endoprocedimentale e, dunque, non immediatamente lesivo degli interessi dei concorrenti. I giudizi della Commissione possono essere contestati solo attraverso l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva. Solo tale ultimo atto, infatti, ha valenza esterna e, eventualmente, direttamente lesiva. In questo senso è compito della Stazione appaltante recepire il giudizio tecnico elaborato dalla Commissione e, se del caso, rilevarne le manifeste irregolarità. La Stazione appaltante, peraltro, potrebbe discostarsi dal giudizio offerto dalla Commissione, solo fornendo ampia motivazione nel caso in cui siano individuati elementi di irregolarità, contraddittorietà o errori manifesti.

L'art. 77, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 84, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006, dispone che "in caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è rin convocata la medesima Commissione". Rispetto alla previgente disciplina, la nuova disposizione aggiunge la seguente precisazione: "fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione".



Allegato informativo

Principali norme di riferimento in tema di cause di incompatibilità/astensione:

L.P. n. 17/1993

CAPO VII

Ordinamento degli organi collegiali

Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)

(1) I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni: a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo; b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al secondo grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi; c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento; d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione; e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento; f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento. (2) In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi. (3) Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare. (4) Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale. (5) I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. (6) Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.(7) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

Art. 77, commi 4, 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016

1. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
2. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
3. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 42 D.Lgs. n. 50/2016

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.



3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.
5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Art. 51 c.p.c.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1. se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2. se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5. se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

D. Lgs. N. 165/2001, art. 35-bis – Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
 - a. non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
 - b. non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
 - c. non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Ulteriori cause di incompatibilità/astensione si rinvengono nelle seguenti norme:

DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dipendenti pubblici

Art. 2, comma 3 – Ambito di applicazione

Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:



- a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 – Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L. n. 241/90, art. 6-bis – Conflitto di interessi

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

- estratto - Linee guida ANAC n. 5 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018

3.1 Non possono essere iscritti all’Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
- c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; del codice penale;
- d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri



umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3.2 Le cause di esclusione di cui al punto 3.1 operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 10

3.3 Non possono, altresì, essere iscritti all'Albo coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

La riabilitazione

3.4 La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui al punto 3.1

3.5 La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione.

La dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

3.6 Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice e dalle presenti Linee guida deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016;

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara.

3.7 Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione sull'inesistenza delle cause ostative previste dall'art. 77, D.Lgs. n. 50/2016 e dalle presenti Linee guida e di impedimento all'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.



SELEZIONE MEMBRI COMMISSIONE
CON SORTEGGIO*
 (art. 34, commi 3 e 4, L.P. n. 16/2015)

Il RUP consulta l'elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, per categorie di specializzazione

Il RUP:
 - **individua nell'elenco telematico, se presenti, 5 soggetti qualificati e idonei da sottoporre a sorteggio** (almeno un soggetto deve essere sorteggiato) prima della nomina;
 - qualora gli altri componenti della commissione siano scelti discrezionalmente senza sorteggio, **individua gli ulteriori membri da proporre all'Autorità di gara ai fini della nomina (tali membri possono essere scelti tra i 5 soggetti individuati ai fini del sorteggio e non sorteggiati all'esito dello stesso)**

Per evitare di selezionare soggetti che in seguito non dovessero risultare disponibili all'espletamento dell'incarico o in capo ai quali sussistono cause di incompatibilità e/o astensione, **si consiglia** di procedere, prima del sorteggio e/o della selezione dei membri, con i seguenti accertamenti preliminari

Accertamenti preliminari alla selezione/sorteggio nell'elenco telematico (sia per tutti i soggetti da sottoporre a sorteggio, sia per i membri da selezionare senza sorteggio):

1) dichiarazione di disponibilità e riservatezza

Se il professionista individuato conferma:

Se il professionista individuato NON conferma:

Il RUP comunica ai professionisti l'elenco degli operatori economici coinvolti nella gara

2) dichiarazione assenza incompatibilità

Se il professionista individuato conferma:

Se il professionista individuato NON conferma:

Il RUP indica all'Autorità di gara i professionisti da sorteggiare e, qualora gli altri componenti della commissione siano scelti discrezionalmente senza sorteggio, propone all'Autorità di gara gli ulteriori membri ai fini della nomina. In entrambi i casi il RUP inoltra all'Autorità di gara le dichiarazioni n. 1 e n. 2 sottoscritte da ciascun soggetto

Il sorteggio a portale (di almeno un membro) è effettuato dall'Autorità di gara

Nomina da parte dell'Autorità di gara ed eventuale incarico professionale da parte dell'ente competente

SELEZIONE MEMBRI COMMISSIONE
SENZA SORTEGGIO*

Il RUP consulta l'elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici, per categorie di specializzazione

Il RUP deve **individuare nell'elenco telematico i soggetti qualificati e idonei da proporre all'Autorità di gara ai fini della nomina** a membro della commissione

Per evitare di selezionare soggetti che in seguito non dovessero risultare disponibili all'espletamento dell'incarico o in capo ai quali sussistono cause di incompatibilità e/o astensione, **si consiglia** di procedere, prima della selezione dei membri, con i seguenti accertamenti preliminari

Accertamenti preliminari alla selezione nell'elenco telematico:

1) dichiarazione di disponibilità e riservatezza

Se il professionista individuato conferma:

Se il professionista individuato NON conferma:

Il RUP comunica ai professionisti l'elenco degli operatori economici coinvolti nella gara

2) dichiarazione assenza incompatibilità

Se il professionista individuato conferma:

Se il professionista individuato NON conferma:

Il RUP propone all'Autorità di gara i soggetti individuati come membri della commissione unitamente alle dichiarazioni n. 1 e n. 2 sottoscritte da ciascun soggetto

Nomina da parte dell'Autorità di gara ed eventuale incarico professionale da parte dell'ente competente

*Ai sensi della Deliberazione della Giunta provinciale n. 1008 del 26.09.2017:

- in caso di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture inferiori alle soglie di rilevanza europea gestite attraverso la piattaforma telematica di cui all'articolo 5 della legge provinciale 16/2015, le stazioni appaltanti hanno la **possibilità di nominare componenti delle commissioni di valutazione senza rispettare la procedura di cui all'art. 34, commi 3 e 4** della legge provinciale 16/2015 (vedasi diagramma "selezione membri commissione senza sorteggio");

- in caso di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture superiori alle soglie di rilevanza europea, gestite attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 5 della legge provinciale 16/2015 **almeno un membro della commissione deve essere nominato attraverso la procedura di cui all'art. 34, commi 3 e 4** della legge provinciale 16/2015 (vedasi diagramma "selezione membri con sorteggio");

- **in ogni caso tutti i membri della commissione di valutazione devono risultare attivi nell'elenco telematico ed essere selezionati dallo stesso**, fermo restando l'obbligo del RUP della preventiva verifica della sussistenza della necessaria professionalità e competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'appalto ed in particolar modo ai criteri di valutazione.



MODALITÀ APERTURA OFFERTE TECNICHE E CAMPIONI

<p>Nella prima seduta pubblica la Commissione, regolarmente costituita, apre le buste contenenti l'offerta tecnica e i campioni presentati dai vari soggetti partecipanti alla gara. In questa seduta la Commissione non può procedere ad alcuna valutazione, che deve obbligatoriamente iniziare nella seguente seduta riservata.</p>	<p>In der ersten öffentlichen Sitzung öffnet die ordnungsgemäß konstituierte Kommission, die abgegebenen Umschläge mit den technischen Angeboten und die Muster. In dieser Sitzung darf die Kommission keine Bewertung durchführen, welche erst mit der darauffolgenden nicht öffentlichen Sitzung beginnen darf.</p>
<p align="center">Si suggeriscono le seguenti modalità operative.</p>	<p align="center">Man empfiehlt nachfolgende Vorgehensweise.</p>
<p>In generale si deve constatare che le buste/campionature presentate siano correttamente chiuse e sigillate e non presentino alcun segno di manomissione. In caso contrario, la Commissione non può procedere alla valutazione del materiale non correttamente sigillato o manomesso e deve notare immediatamente l'Autorità di gara.</p>	<p>Im Allgemeinen muss festgestellt werden, dass die Umschläge/Muster vorschriftsgemäß geschlossen und versiegelt sind bzw., dass keine Anzeichen von externen Einwirkungen vorhanden sind. Andernfalls darf die Kommission nicht mit der Bewertung des nicht ordnungsgemäß versiegelten oder des abgeänderten Materials fortfahren. Des Weiteren muss die Ausschreibungsbehörde umgehend informiert werden.</p>
<p>Attenzione: si verifica la mera presenza dei documenti/campioni richiesti nel disciplinare di gara. Si prega di fare attenzione a permettere la mera constatazione della presenza dei documenti e delle campionature richieste, senza che le imprese presenti possano toccare, esaminare compiutamente, fotografare o riprendere altrimenti il contenuto degli stessi. NON è consentito permettere in alcun modo l'esame del loro contenuto!</p>	<p>Achtung: es wird ausschließlich das Vorhandensein der von den Ausschreibungsbedingungen vorgesehenen Dokumente/Muster überprüft. Man ersucht um Vorsicht bei der schlichten Feststellung des Vorhandenseins der erwarteten Dokumente und Muster; dies ohne dass die anwesenden Vertreter der teilnehmenden Unternehmen diese berühren, vollständig überprüfen, fotografieren oder sonst Kenntnisse über den Inhalt bekommen. Es ist auf KEINER Art und Weise gestattet einen Einblick in den Inhalt zu erhalten!</p>
<p align="center">1) <u>APERTURA BUSTA TECNICA (B)</u></p>	<p align="center">1) <u>ÖFFNUNG UMSCHLAG MIT TECHNISCHEN ANGEBOT (B)</u></p>
<p>Le buste contenenti l'offerta tecnica vanno aperte in seduta pubblica, al fine di verificare la presenza di tutti documenti richiesti. Attenzione: si deve dar conto della PRESENZA dei documenti, ma non del loro contenuto.</p>	<p>Die Umschläge mit den technischen Angeboten müssen in öffentlicher Sitzung geöffnet werden, damit das Vorhandensein der verlangten Dokumente festgestellt werden kann. Achtung: es muss das Vorhandensein der Dokumente und nicht deren Inhalt berücksichtigt werden.</p>
<p>- <u>nel caso di busta cartacea</u>: si apre la busta e si estraggono tutti i documenti in essa contenuti, menzionandone la presenza e mostrando il</p>	<p>- <u>im Falle von Umschlägen in Papierform</u>: es wird der Umschlag geöffnet. Die darin befindlichen Dokumente werden herausgezogen. Dabei erwähnt</p>



<p>supporto cartaceo; si possono leggere i titoli degli stessi, senza esibire il loro contenuto.</p>	<p>man deren Vorhandensein. Das Dokument wird gezeigt; man kann die darauf vorfindbaren Titel vorlesen ohne einen Blick auf den Inhalt zu ermöglichen.</p>
<p>- <u>nel caso di busta virtuale/telematica</u>: si mostra la schermata del portale contenente l'elencazione dei documenti digitali (non importa la struttura dell'elencazione). Si apre il singolo documento, ma tale documento non deve essere esibito. La busta virtuale viene di seguito approvata "cliccando" sull'apposita icona nel portale.</p>	<p>- <u>im Falle von digitalen/telematischen Umschlägen</u>: man zeigt die Bildschirmoberfläche des Portals samt der Aufstellung der digitalen Dokumente (die Struktur der Aufstellung ist unwichtig). Man öffnet das einzelne Dokument, aber es darf dabei nicht vorgezeigt werden. Der virtuelle Umschlag wird daraufhin genehmigt indem das eigens vorgesehene Funktionssymbol des Portals „angeklickt“ wird.</p>
<p>2) <u>APERTURA CAMPIONATURA, SE PRESENTE</u></p>	<p>2) <u>FALLS VORGESEHEN – ÖFFNUNG DER MUSTER</u></p>
<p>Il campione, essendo parte dell'offerta tecnica, va aperto in seduta pubblica al fine di verificare la presenza di quanto richiesto dal disciplinare di gara a pena di esclusione. Tuttavia, si devono adottare idonee cautele per evitare che i presenti abbiano una visione dettagliata del contenuto. Pertanto, è necessario chiarire, prima di procedere all'apertura, che non è possibile effettuare foto o riprese con qualsiasi mezzo, che non è possibile avvicinarsi al campione per verificarne i dettagli o analizzare lo stesso in qualunque modo o porre domande che possano indurre a fornire risposte sui dettagli del campione. È opportuno che le operazioni di apertura del campione avvengano celermente.</p>	<p>Die Muster sind Bestandteil des technischen Angebotes. Deshalb muss in einer öffentlichen Sitzung die Öffnung der Muster erfolgen um festzustellen, ob diese, bei sonstigem Ausschluss, gemäß Ausschreibungsbedingungen abgegeben wurden. Dennoch müssen geeignete Vorkehrungen getroffen werden, damit die anwesenden Vertreter der teilnehmenden Anbieter keine detaillierten Einblicke in den Inhalt erhalten können. Bevor man mit der Öffnung beginnt, ist es unerlässlich zu erklären, dass das Fotografieren oder eine andere beliebige Aufnahme von den Mustern nicht erlaubt sind; bzw. dass man sich den Mustern nicht nähern darf um Details zu erblicken oder auch um auf irgendwelcher Art und Weise diese zu analysieren. Fragestellungen die Auskunft über Details führen, sind nicht erlaubt. Es ist zweckmäßig, dass die Tätigkeiten der Öffnung sehr rasch durchgeführt werden.</p>